

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.s. 12 luglio 2018 - n. 10099

Modalità di gestione amministrativa e operativa del volontariato di protezione civile - Aggiornamento del decreto n. 7626/2013 (r.r. n. 6/2018)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Richiamati:

- Il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile», che:
 1. all'art. 11, comma 1, lettera n), assegna alle regioni il compito di disciplinare le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
 2. all'art. 39, disciplina gli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, in precedenza regolamentati dagli artt. 9 e 15 del D.P.R. 194/2001;
 3. all'art. 40, disciplina le modalità per il rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile, in precedenza regolamentate dagli artt. 10, 13 e 15 del D.P.R. 194/2001;
 4. all'art. 50, comma 1, prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, tra cui deve essere considerata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi per l'impiego del volontariato di protezione civile»;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile», che, al punto 2, assegna alle regioni la responsabilità dell'attivazione degli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lvo 1/2018, per l'impiego del volontariato di protezione civile nei casi di emergenze locali e regionali, esercitazione e attività formative, eventi a rilevante impatto locale e ricerca di persone disperse;
- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile»;
- il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 e ss.mm.ii. «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16)», come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6 «Adeguamento del regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile) all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assessment al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), e all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 41 (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16)»;
- la d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3246 «Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo»;
- la d.g.r. 2 agosto 2013 - n. 581 «Determinazioni in ordine all'attivazione del volontariato di protezione civile, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 2012»;
- il decreto d.s. 7 agosto 2013, n. 7626 «Modalità operative per la richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012», che, all'Allegato 1, definisce le procedure per la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, valide per le organizzazioni di volontariato iscritte nell'«Albo regionale del volontariato di protezione civile» di cui all'art. 5, comma 8, della L.R. 16/2004, e per i soggetti

iscritti nell'«Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo», istituito con D.G.R. 3246/2012;

- il decreto d.s. 30 marzo 2018, n. 4600 «Trasferimento d'ufficio, alle sezioni provinciali di competenza, delle organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'Albo del Volontariato di protezione civile (r.r. 6/2018, art. 3, c. 1)»;

Ritenuto di dare attuazione a quanto stabilito dal regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9, come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6, con particolare riferimento all'art. 2, commi 8, 8 bis, 9, 10 e 13, e, pertanto, di aggiornare le «Modalità operative» di cui al decreto 7 agosto 2013, n. 7626, per l'applicazione degli strumenti idonei a consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, ai sensi del d.lgs. n. 1/2018, artt. 39 e 40, nei casi di emergenza locale e regionale, esercitazione e attività formative, eventi a rilevante impatto locale e ricerca di persone disperse;

Ritenuto che le suddette «Modalità operative», come aggiornate, che sostituiscono quelle approvate dal decreto n. 7626/2013, debbano applicarsi alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'«Albo regionale del volontariato di protezione civile» di cui all'art. 5, comma 8, della l.r. 16/2004 ed ai soggetti iscritti nell'«Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo», istituito con d.g.r. n. 3246/2012;

Viste la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e la d.g.r. n. 5 del 04 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo - XI Legislatura»;

DECRETA

1. di approvare le allegate «Modalità operative per l'applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012», per l'applicazione degli strumenti idonei a consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, ai sensi del d.lvo 1/2018, artt. 39 e 40, nei casi di emergenza locale e regionale, esercitazione e attività formative, eventi a rilevante impatto locale e ricerca di persone disperse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che le «Modalità operative» di cui al punto 1., che sostituiscono quelle approvate dal decreto 7 agosto 2013, n. 7626, si applicano alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'«Albo regionale del volontariato di protezione civile» di cui all'art. 5, comma 8, della l.r. 16/2004 ed ai soggetti iscritti nell'«Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo», istituito con d.g.r. 3246/2012;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Massimo Noris

**MODALITA' OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI PER CONSENTIRE
L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
PER EVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE
(d.lgs. 1/2018, artt. 39 e 40 – r.r. 9/2010)**

PREMESSA

Visto il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile, che:

- all'art. 39 individua le modalità di applicazione degli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, precedentemente normati dall'art. 9 del DPR 194/2001;
- all'art. 40 regola le modalità di rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile, precedentemente normate dall'art. 10 del DPR 194/2001;
- all'art. 50, c. 1, stabilisce che, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal d.lgs. stesso, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Visto il DPR 194 del 8 febbraio 2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", con particolare riferimento agli artt. 9 e 10;

Vista la circolare DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004, che disciplina alcuni aspetti relativi all'applicazione dei benefici normativi previsti dal DPR 194/2001;

Vista la circolare DPC/EME/41948 del 28 maggio 2010, che disciplina, in via generale, la materia delle attività addestrative in tema di protezione civile;

Vista la circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011, che disciplina le procedure per la programmazione delle attività, la quantificazione dei fabbisogni finanziari per l'applicazione degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, la richiesta di attivazione dei predetti benefici e la relativa rendicontazione;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013, n. 27 Serie Generale, che prevede che a partire dal 1 agosto 2013 le Regioni subentrino allo Stato nella concessione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, inerenti il mantenimento del posto di lavoro dei volontari di protezione civile attivati, il rimborso ai datori di lavoro ed il riconoscimento delle spese sostenute dalle oo.vv. attivate;

Vista la Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 *"Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile"* e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9 *"Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile"*, come modificato dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2018, n. 6;

Vista la DGR X/581 del 2 agosto 2013, con cui la Giunta Regionale, recependo le disposizioni della Dir. PCM 9 novembre 2012, ha demandato alla competente Struttura regionale ~~per~~ la definizione delle modalità operative per l'applicazione delle disposizioni della Dir. PCM, valide per le organizzazioni di volontariato iscritte nell'*Albo regionale del volontariato di protezione civile* e nell'*Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo*, istituito con D.G.R. 3246/2012;

Visto il decreto d.s. 7 agosto 2013 - n. 7626, che, all'Allegato 1, definisce le procedure per la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, valide per le organizzazioni di volontariato iscritte nell' *"Albo regionale del volontariato di protezione civile"* di cui all'art. 5, comma 8, della L.R. 16/2004, e per i soggetti iscritti nell' *"Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo"*, istituito con D.G.R. 3246/2012;

Visto il decreto d.s. 30 marzo 2018 - n. 4600, *"Trasferimento d'ufficio, alle sezioni provinciali di competenza, delle organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'Albo del Volontariato di protezione civile (R.R. 6/2018, art. 3, c. 1)";*

Evidenziato che ogni riferimento alle Province, operanti in materia di protezione civile su delega di Regione Lombardia, nel testo seguente, deve essere riferito, per quanto riguarda Milano, alla Città Metropolitana;

vengono di seguito disposte le:

**MODALITA' OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI PER CONSENTIRE
L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
PER EVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE
ai sensi del d.lgs. 1/2018, artt. 39 e 40 e del r.r. 9/2010.**

1. AMBITI DI APPLICAZIONE

Le presenti modalità operative si applicano alle attivazioni del volontariato di protezione civile nei seguenti casi di impiego, di rilievo locale e regionale:

- a) **situazioni di emergenza locale o regionale**, come definite all'art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. 1/2018,
- b) **eventi a rilevante impatto locale**, come definiti dalla Dir. PCM del 9 novembre 2012 e all'art. 16, comma 3, del d.lgs. 1/2018,
- c) **attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza**, ai sensi degli artt. 18, 22 e 32 del d.lgs. 1/2018,

- d) **attività addestrative e formative**, come definite dalla circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011,
- e) **preparazione e coordinamento delle attività di protezione civile**, ai sensi dell'art 7, comma 3/bis, lettera d) del r.r. 9/2010,
- f) **ricerca persone disperse**, come definita dalla Dir. PCM del 9 novembre 2012.

2. ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO E MODALITA' PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS. 1/2018 (GIA' ARTT. 9 E 10 DEL DPR 194/2001)

Secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di volontariato di protezione civile, **l'attivazione dei volontari per interventi di rilievo locale e regionale** può essere disposta direttamente dalla regione o da un'autorità competente in materia di protezione civile (comune, provincia, comunità montana/ente parco - questi ultimi esclusivamente per l'attività AIB).

Nel caso in cui l'attivazione sia disposta da un'autorità competente in materia di protezione civile, qualora se ne ravvisi la necessità, **la richiesta di applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018** (già artt. 9 e 10 del DPR 194/2001) **deve essere inoltrata, tramite la struttura di protezione civile della Provincia di competenza**, a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, con le modalità di seguito descritte:

- 1) In caso di emergenze di rilievo locale e regionale, la richiesta deve pervenire a Regione Lombardia **entro 24 ore dall'impiego del volontariato**;
- 2) In caso di attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di protezione civile, preparazione e coordinamento delle attività di protezione civile, la richiesta deve pervenire a Regione Lombardia **almeno 10 giorni lavorativi prima dell'impiego del volontariato**;
- 3) In caso di eventi a rilevante impatto locale, la richiesta deve pervenire a Regione Lombardia **almeno 10 giorni lavorativi prima dell'impiego del volontariato**, ferma restando la necessità, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, che lo scenario sia stato individuato nel piano di emergenza comunale e che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle seguenti circolari:
 - Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 giugno 2016 – *Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle oo.v. di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale*
 - Circolare del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2017 - *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.*

Si evidenzia che, nel caso in cui l'evento sia promosso da soggetti privati o pubblici, diversi dalle autorità preposte al coordinamento del volontariato, ed

abbia scopo di lucro, gli organizzatori sono tenuti a compartecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018;

- 4) In caso di attività addestrative e formative, la richiesta deve pervenire a Regione Lombardia, a cura dell'ente o dell'organizzazione che coordina l'evento, **prima dell'impiego del volontariato**, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011 (10 gennaio per il primo semestre – 10 giugno per il secondo semestre); Regione Lombardia, esaminata la documentazione pervenuta, rilascia il parere previsto al punto 6 della citata circolare, necessario per la valutazione finale in capo al DPC, che è responsabile della concessione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, come previsto dalla Dir. PCM 9 novembre 2012.

Per le prove di soccorso, la richiesta può essere presentata anche dalle Organizzazioni di Volontariato ed inviata per conoscenza alla Provincia di riferimento.

Per le attività formative, la richiesta dovrà essere **necessariamente** accompagnata dall'attestazione di **riconoscimento del corso** da parte della Scuola Superiore di Protezione Civile.

- 5) In caso di ricerca di persone disperse (ai sensi della L. 2013/2012, comma 1), in ambiente diverso da quello montano, ipogeo, impervio ed acquatico, che sono regolati da specifica normativa, la richiesta di intervento del volontariato deve essere inviata, a cura del soggetto che coordina le operazioni di ricerca (Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) all'autorità locale di protezione civile ed alla Provincia di riferimento, **prima dell'impiego del volontariato; in assenza della suddetta comunicazione, l'impiego del volontariato di protezione civile non è consentito.**

Qualora si rilevi la necessità di applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, la Provincia inoltra la richiesta alla Sala Operativa Regionale, con le seguenti modalità:

- Numero Verde Sala Operativa Protezione Civile 800.061.160
- E-mail Sala Operativa Protezione Civile
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it

La Sala Operativa regionale, sentito il dirigente competente o, al di fuori dell'orario di ufficio, il dirigente reperibile, comunica alla provincia l'autorizzazione o il diniego all'impiego del volontariato.

In caso positivo, entro le successive 24 ore, o comunque nel primo giorno lavorativo seguente all'attivazione, la provincia formalizza la richiesta inviando una comunicazione PEC all'indirizzo:

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

indicando la stima quantitativa delle necessità economiche per l'applicazione di benefici degli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

In tutti i casi sopra elencati, **la richiesta di applicazione dei benefici degli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, inviata dalla Provincia, deve contenere almeno le seguenti informazioni:**

- Nome dell'evento
- Durata dell'evento (data di inizio e di chiusura; in caso di emergenza in corso, la data di chiusura dovrà essere comunicata con successiva nota ufficiale)
- Soggetto che ha richiesto l'attivazione dei volontari
- Soggetto attestante la presenza dei volontari durante l'evento
- Quantificazione dei volontari impiegati che richiedono l'applicazione dei benefici di cui all'art. 39 del d.lgs. 1/2018 (rimborso ai datori di lavoro), in termini di giornate/uomo
- Quantificazione delle spese relative all' art. 40 del d.lgs. 1/2018 (rimborso alle organizzazioni di volontariato)
- Elenco delle voci di spesa per cui si chiede il riconoscimento, con stima dei relativi importi
- Eventuale necessità di rilascio dell'attestato di presenza anche per i volontari a cui non viene applicato l'art. 39 del d.lgs. 1/2018.

3. CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS. 1/2018 E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO

Regione Lombardia, valutata la congruità della richiesta pervenuta, dispone l'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, inviando comunicazione PEC alla Provincia richiedente.

La comunicazione di applicazione dei benefici contiene almeno le seguenti indicazioni, eventualmente integrabili con comunicazioni successive:

- Evento di riferimento
- Data di decorrenza e cessazione dell'applicazione dei benefici; in caso di emergenza ancora in corso può essere rinviata a successiva comunicazione la chiusura del periodo di applicazione dei benefici
- Modalità di accreditamento dei volontari
- Tipologia di attestato di presenza rilasciato e soggetto tenuto a rilasciarlo
- Eventuale applicazione dei benefici di cui all'art 39 del d.lgs. 1/2018, con la quantificazione delle giornate/uomo autorizzate
- Eventuale applicazione dei benefici di cui all'art. 40 del d.lgs. 1/2018, con la quantificazione del tetto di spesa e delle tipologie di spesa ammesse
- Struttura a cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso e modalità di invio delle stesse
- Indicazioni relative al rilascio dell'attestato di presenza anche ai volontari per cui non viene applicato l'art. 39 del d.lgs. 1/2018.

Le richieste di rimborso vengono gestite attraverso il sistema GEFO di Regione Lombardia, raggiungibile al link <https://gefo.servizirl.it/>, nel quale è riportata la modulistica approvata dal Dipartimento Protezione Civile, da compilare direttamente on line.

La modulistica citata è inoltre reperibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione [Protezione-civile/Volontariato-di-Protezione-civile/Rimborsi-datori-di-lavoro-protezione-civile](#).

In casi particolari, Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile può emanare indicazioni specifiche per le richieste di rimborso e per la gestione delle relative istruttorie.

4. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE - “DBVOL – SISTEMA ATTIVAZIONI”

In caso di concessione dell'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, l'Unità Organizzativa Protezione Civile dispone l'apertura di un evento nel sistema informatico denominato “DBVOL – Sistema Attivazioni”, che gestisce le attivazioni delle organizzazioni e dei volontari di protezione civile.

La Provincia provvede successivamente all'individuazione delle organizzazioni e dei volontari attivati, per consentire la generazione degli attestati di presenza, che riportano i codici da utilizzare per le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro (art. 39) e delle organizzazioni di volontariato (art. 40).

Alle organizzazioni attivate viene inviata, sull'indirizzo e-mail della sede legale, apposita comunicazione, generata in automatico dal sistema informatico, riportante il codice dell'evento e indicazioni operative generiche.

È cura delle organizzazioni attivate fornire ai propri volontari copia della lettera di attivazione, per ogni eventuale necessità, anche nei confronti dei datori di lavoro.

5. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROVENIENTI DALLA SEZIONE REGIONALE (D.D.S. 4600/2018) E PER LE ORGANIZZAZIONI NUOVE ISCRITTE CON SEDI IN PIU' PROVINCE.

Per le organizzazioni provenienti dalla sezione regionale, trasferite d'ufficio con il decreto d.s. n. 4600 del 30 marzo 2018, e per le organizzazioni iscritte successivamente all'emanazione delle presenti modalità operative, i cui volontari fanno capo a sedi localizzate in più province (*sede legale* e *sedi operative*), vengono di seguito disposte le procedure per la gestione operativa ed amministrativa, inerente l'attivazione e l'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- La Provincia ove è ubicata la *sede legale* può disporre direttamente l'attivazione di tutti i volontari dell'organizzazione, facendosi carico degli adempimenti connessi all'utilizzo del sistema informatico “DBVOL – Sistema Attivazioni”;
- La richiesta di impiego dei volontari deve essere rivolta, di norma, alla *sede legale* dell'organizzazione, che riveste pertanto il ruolo di sede di coordinamento; non è possibile disporre direttamente l'attivazione dei volontari di una *sede operativa*, senza passare dalla *sede legale*;
- La Provincia ove è localizzata una *sede operativa*, può chiedere all'organizzazione la disponibilità dei volontari ad essa afferenti, informando,

prima dell'impiego dei volontari stessi, sia la Provincia nella cui sezione è iscritta l'organizzazione, che Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, la quale si fa carico degli adempimenti connessi all'attivazione dei volontari, attraverso sistema informatico “DBVOL – Sistema Attivazioni”;

- Per consentire l'ottimizzazione e la corretta gestione delle risorse distribuite nelle diverse sedi, le organizzazioni provenienti dalla sezione regionale, comunicano, **entro 120 giorni dall'emanazione delle presenti modalità operative**, alle Province ove sono localizzate le diverse sedi ed a Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, i nominativi dei volontari afferenti a ciascuna sede.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE ORGANIZZAZIONI NELL'AMBITO DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE

Regione Lombardia, nell'ambito di accordi stipulati con le organizzazioni appartenenti alla colonna mobile regionale, può disporre direttamente l'attivazione delle organizzazioni interessate per eventi di livello locale, regionale o nazionale, informando contestualmente le Province presso le cui sezioni sono iscritte.

In analogia a quanto previsto dal r.r. 9/2010, art. 2, comma 13, per le organizzazioni di carattere nazionale, **entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle presenti modalità operative**, le organizzazioni interessate da accordi specifici con Regione Lombardia nell'ambito della colonna mobile regionale, comunicano alle Province ove sono localizzate le proprie sedi (legale ed operative) l'aliquota delle risorse di volontari e mezzi che sono dedicati alla colonna mobile regionale.

7. ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA DEI VOLONTARI

In caso di applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, a ciascun volontario deve essere rilasciato un attestato di partecipazione, necessario ed indispensabile per le successive richieste di rimborso, riportante la data di arrivo e partenza verificata sul luogo dell'intervento. L'attestato viene generato dal sistema informatico “DBVOL – Sistema attivazioni”.

La presenza effettiva del volontario deve essere registrata da parte dell'autorità competente al coordinamento dell'intervento, con le seguenti modalità:

- In caso di registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle Province, la registrazione avviene tramite il “DBVOL – Sistema attivazioni”, che genera un attestato riportante le date di arrivo e di partenza;
- In caso di registrazione delle presenze da parte di un'autorità locale, di una struttura operativa (come definite dal d.lgs. 1/2018, con esclusione delle organizzazioni di volontariato), o di un altro soggetto istituzionale competente, dovrà essere consegnato a ciascun volontario, su carta intestata del soggetto che lo rilascia, un attestato in cui siano indicati:
 - il riferimento dell'evento,
 - il nome ed il codice fiscale del volontario,

- l'organizzazione di appartenenza del volontario,
 - la data di arrivo e di partenza,
 - la firma del responsabile sul campo del soggetto che lo rilascia;
- In alternativa al punto precedente, e comunque previa informazione alla Provincia di riferimento, il soggetto responsabile del coordinamento del volontariato sul campo, può trasmettere alla Provincia un elenco riepilogativo dei volontari registrati sul campo, riportante i dati sopra specificati; la trasmissione dell'elenco deve avvenire **entro 10 giorni lavorativi dal termine dell'evento**; in caso di eventi prolungati nel tempo, l'invio dell'elenco può avvenire con cadenza concordata con la Provincia di riferimento;
- In caso di attività addestrativa (prova di soccorso) o formativa promossa e coordinata da una organizzazione di volontariato, è cura del legale rappresentante della medesima inoltrare alla Provincia di riferimento ed alla Regione, **entro 5 giorni lavorativi dalla termine dell'evento**, l'elenco dei volontari registrati, riportante i dati sopra specificati.

Nel caso non sia prevista l'applicazione dei benefici di legge, il rilascio dell'attestato di presenza, a carico del soggetto che dispone l'attivazione dei volontari, o dell'organizzazione che coordina l'evento, è facoltativo.

8. COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi della normativa vigente, Regione Lombardia è responsabile, per gli eventi di livello locale e regionale, della copertura finanziaria per l'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

Per le attività addestrative o formative, come previsto dalla Dir. PCM 9 novembre 2012, l'onere finanziario rimane in capo al Dipartimento Protezione Civile e la Regione può concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

L'erogazione dei fondi alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro, al termine della fase istruttoria, viene disposta da Regione Lombardia con propri provvedimenti dirigenziali.

Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile si riserva la facoltà di verificare, prima della liquidazione, le pratiche istruite dalle province, con la possibilità di disporre un supplemento di istruttoria, oppure di respingere domande ritenute non ammissibili.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per ulteriori elementi di carattere amministrativo ed operativo, anche non riferiti ad eventi di livello locale o regionale, si fa riferimento alla normativa vigente ed alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento Protezione Civile.